

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.55/1936 (OBBLIGHI DELL'ARMATORE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DELLA GENTE DI MARE).

In merito all'applicazione nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si fa presente che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Le disposizioni normative e regolamentari di riferimento per l'applicazione della Convenzione in esame restano quelle indicate nel precedente Rapporto, cui si rinvia per quanto non espressamente indicato nel presente.

In merito al quesito di cui all'**art.1** relativo alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili ai lavoratori marittimi stranieri si richiamano le disposizioni contenute nell'art.318 del Codice della navigazione (così come modificato dalla legge 16 marzo 2001, n.88, art.5 co.1) e la L. 27 febbraio 1998, n.30, istitutiva del Registro internazionale.

In merito ai quesiti di cui agli **articoli 2, 3 e 4** si ribadisce che tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi di bandiera italiana, ad eccezione dei militari, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria (D.P.R. n.1124/1965).

Il regolamento delle prestazioni dell'Istituto disciplina il procedimento (modalità e termini) di erogazione delle diverse tipologie di prestazioni per inabilità temporanea di competenza dell'IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo .

In particolare, per quanto attiene al trattamento economico spettante al marittimo nei casi di **infortunio** (art.2 D.P.R.n.1124/1965), **malattia professionale** (art.3 D.P.R. n.1124/1965), **malattia fondamentale**, cioè insorta durante il lavoro (art.6 L.n.831/1938) **malattia complementare**, insorta entro 28 giorni dallo sbarco (art.7 L.n.831/1938), **malattie per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro** (malattie che si manifestano dopo il ventottesimo giorno ed entro il centottantesimo giorno dallo sbarco) e **inidoneità temporanea alla navigazione** (L.n.1486/1962) viene corrisposta un'indennità giornaliera nella misura del 75 per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo/licenza, o alla data di manifestazione della malattia per i marittimi in C.R.L. (art.68 DPR n.1124/1965). Si veda a questo proposito la *circolare IPSEMA n.13/07 del 20 luglio 2007* e la successiva *circolare n.11 del 13 maggio 2008* con la quale si ribadisce, tra l'altro, ai fini della corretta liquidazione delle prestazioni economiche dovute, l'obbligo a carico dell'armatore di fornire la documentazione contrattuale (contratto integrativo, contratto individuale, lettera di assunzione, cedolini paga, ecc.) dalla quale è dato riscontrare l'esistenza della voce stipendiale, nonché la sua natura.

Pertanto, a meno che non risulti che il lavoratore si sia provocato volontariamente un danno o che abbia compiuto di propria iniziativa azioni pericolose contrarie agli ordini impartiti o alle operazioni previste dall'organizzazione del lavoro a bordo e dalle norme di sicurezza (art.2 comma 2), il lavoratore marittimo infortunato o ammalato ha diritto ad una indennità giornaliera per inabilità temporanea al lavoro a partire dal giorno successivo allo sbarco (dal quarto giorno per la malattia complementare) fino a conclusione del periodo di inabilità (art.4 commi 1 e 2).

E' prevista inoltre copertura assicurativa per gli infortuni in itinere, cioè avvenuti durante il percorso tra la propria abitazione e il luogo di imbarco o sbarco.

Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali, l'indennità di cui sopra viene erogata fino alla completa guarigione o fino alla stabilizzazione dei postumi (che saranno oggetto di valutazione al fine di verificare l'eventuale diritto ad un indennizzo per invalidità permanente).

Relativamente alla malattia comune, invece, le prestazioni sono erogate fino alla guarigione e comunque per un periodo massimo di un anno dall'inizio del periodo di malattia.

Nel caso di inidoneità temporanea alla navigazione (L.n.1486/1962) qualora al termine di un periodo di inabilità al lavoro, il marittimo venga giudicato temporaneamente inidoneo al lavoro, ai sensi della Legge n.1486/1962, egli ha diritto ad una indennità giornaliera per inidoneità fino alla cessazione di tale condizione, per un periodo massimo di un anno (**art.5**).

In caso di sbarco dell'infortunato o ammalato in località diversa da quella di residenza, il datore di lavoro è tenuto ad anticipargli, su sua richiesta, acconti sull'indennità suddetta e a chiederne il rimborso all'istituto assicuratore.

Il marittimo infortunato o ammalato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per tornare al proprio domicilio, se debitamente documentate (**art.6**).

Ai sensi del D.Lgs.38/2000, nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbia prodotto un'invalidità permanente di grado superiore al 6% e inferiore al 15% (stabilita in base ad apposite tabelle delle menomazioni), al marittimo viene corrisposto un indennizzo in capitale del danno psico-fisico.

Per le invalidità di grado pari o superiore al 16%, l'indennizzo viene corrisposto in rendita mensile. L'entità del danno è soggetta a valutazioni periodiche.

In caso di morte del lavoratore per causa di lavoro, il DPR n.1124/1965 prevede la corresponsione di un assegno funerario di circa 1700 euro (**art.7**) e di una rendita mensile ai superstiti, che per i figli decade al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro e comunque al compimento del 26° anno di età.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare i contributi assicurativi a copertura dei lavoratori imbarcati sulle loro navi. In caso di mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto alle prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria, fatta salva la facoltà dell'Istituto di pretendere dall'armatore il versamento dei contributi dovuti e non versati, nonché il pagamento delle relative sanzioni (**art.10**).

Le prestazioni descritte sono assicurate dalla legge ed erogate dall'Ente pubblico preposto a tale funzione (IPSEMA - Istituto di previdenza per il settore marittimo) nei confronti di tutti i lavoratori iscritti nei registri della gente di mare, indipendentemente dalla nazionalità e dalla razza, purchè imbarcate su navi battenti bandiera italiana (**art.11**). I lavoratori marittimi non comunitari imbarcati su navi italiane iscritte al Registro Internazionale, ai sensi della legge 30/98, art.3 comma 2, possono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'IPSEMA o, previo accordo tra l'armatore e il singolo lavoratore e, comunque, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle Convenzioni OIL, possono scegliere un regime assicurativo e previdenziale diverso da quello italiano.

I datori di lavoro obbligatoriamente assicurati con l'IPSEMA contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U.n.1124/1965) sono tenuti a versare anche i contributi per il finanziamento delle prestazioni di malattia e maternità (art.3 del regolamento di Assicurazione IPSEMA).

Il contributo di maternità è dovuto dai datori di lavoro anche per gli addetti agli uffici delle compagnie di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate (IPSEMA, *circolare n.7/07 del 13 aprile 2007*).

Si rappresenta inoltre che il Governo italiano ha istituito, con la legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006,n.296, art.1, comma 1187), un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Le tipologie dei benefici concessi, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi sono state definite dal *D.M. 2 luglio 2007*, successivamente modificato dal *decreto 19 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*. Quest'ultimo prevede, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, due distinte tipologie di benefici:

- una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma *una tantum*;
- un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art.85 T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124 recante: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

La prestazione *una tantum* viene erogata dall'INAIL (IPSEMA per gli infortuni del settore marittimo ed aereo) e spetta a tutti i lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria in base alle norme nazionali.

La prestazione *una tantum* non è soggetta a tassazione ed è cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

L'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art.85 T.U. è corrisposta dai medesimi Istituti e spetta esclusivamente ai superstiti di soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del T.U., nonché dei soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, assicurati sulla base della legge 3.12.1999,n.493 (*circolare n.5/2009 del 27 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*).

Si segnala a margine, che l'IPSEMA, con decorrenza gennaio 2009, ha deciso di estendere la copertura assicurativa dei rischi per gli equipaggi di navi italiane che compiono rotte internazionali non solo contro i possibili danni provenienti da conflitti derivanti da guerre, ma anche contro episodi di pirateria; ciò in considerazione dei recenti episodi di attacchi contro navi mercantili, ma tentati anche contro navi passeggeri, venendo incontro ad un'esigenza concreta di protezione dei lavoratori marittimi.

Punto III

Denuncia delle retribuzioni per erogazione delle prestazioni di temporanea inabilità al lavoro.

Il Regolamento delle prestazioni dell'IPSEMA obbliga l'armatore a comunicare alla competente sede dell'Istituto, appena ricevuta notizia dello sbarco del marittimo e comunque non oltre 10 giorni dalla denuncia dell'evento, la retribuzione corrisposta al marittimo nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con la specifica di ciascun elemento retributivo, indicando anche il contratto collettivo nazionale applicato e l'eventuale posizione particolare del marittimo: C.R.L., regolamento organico, comandata (IPSEMA, circolare n.13/07 del 20 luglio 2007).

Tale adempimento consente la tempestiva erogazione al marittimo delle indennità spettanti nella misura correttamente rapportata ai dati retributivi effettivi. Il mancato invio della denuncia

comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti, salvo che il fatto costituisca reato (artt.13 e 53 DPR n.1124/1965 e artt. 11 e 29 Regolamento delle prestazioni per inabilità temporanea).

L'IPSEMA si riserva il controllo della denuncia delle retribuzioni, *“qualora in sede istruttoria emerga la necessità di particolari approfondimenti non altrimenti esperibili”*. Il controllo potrà essere effettuato *“dietro disposizione del direttore della Sede, dal personale con qualifica istruttiva, tramite l'accesso alla sede del datore di lavoro e la verifica della posizione del lavoratore assistito”* (IPSEMA, circolare n.11 del 13 maggio 2008).

Punto V

Secondo i dati forniti dall'IPSEMA i posti di lavoro assicurati in Italia ai sensi del DPR 1124/1965 sono circa 40 mila, a fronte di una platea di lavoratori assicurati più ampia di circa 50/60 mila soggetti.

Ogni anno 15-20 mila marittimi ricevono prestazioni previdenziali per infortunio o malattia professionale e soprattutto per malattia comune.

In Italia l'assistenza sanitaria e le cure mediche per i marittimi sono garantite dal SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), servizio pubblico facente parte del Sistema Sanitario Nazionale.

Si comunica, infine, che il presente Rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

Ad integrazione delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'applicazione della Convenzione in esame, trasmesse in allegato al precedente Rapporto, si producono in calce:

ALLEGATI:

1. D.M. 12 Febbraio 1999. Approvazione del regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (G.U.n.93 del 22 aprile 1999);
2. Legge 27.12.2006, n.296 , art.1 comma 1187 (Legge Finanziaria 2007);
3. D.M. 2 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
4. D.M.19 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
5. circolare n.5/2009 del 27 febbraio 2009 del Min.Lavoro, Salute e Politiche Sociali;
6. IPSEMA, circolare n.7/07 del 13/4/2007;
7. IPSEMA, circolare n.13/07 del 20/7/2007;
8. IPSEMA, circolare n.11/08 del 13/5/2008.